

# Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Codice: RG

Revisione n.: 1

Data Rev.:

pag. 1 di 9

Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Approvato con deliberazione n. 2069/24 del 22.10.2024

REDAZIONE				VERIFICA			APPROVAZIONE		
Data	Funzione	Cognome/Nome	Data	Funzione	Cognome/Nome	Data	Funzione	Cognome/Nom e	
aprile maggio 2024	UOC Acquisizione Beni e Servizi	Di Gianvito Anna	21 giugno 2024	Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi	D'Ambrosio Vittorio		DG	Di Giosia	
aprile maggio 2024	UOC Patrimonio lavori e manutenzioni	Melozzi Dario	21 giugno 2024	Direttore UOC Patrimonio lavori e manutenzioni	Di Biagio Andrea		DG	Maurizio	



# Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Codice: **RG** 

Revisione n.: 1

Data Rev.:

pag. 2 di 9

### **ELENCO DELLE REVISIONI**

Articolo	Descrizione Modifica	Rev. N.	Data Rev.
1-10	L'intero testo del regolamento è stato modificato, alla luce della nuova normativa (D. Lgs. n. 36/2023)	1	



# Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Codice: RG

Revisione n.: 1

Data Rev.:

pag. 3 di 9

### **INDICE**

ART. 1 – PREMESSA	4
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 – OGGETTO E DEFINIZIONI	4
ART. 4 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI PER LA SUA COMPOSIZIONE	4
ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ E ASTENSIONE	5
ART. 6 – OBBLIGHI DEI COMMISSARI	6
ART. 7 - TEMPI	6
ART. 8 – ATTRIBUZIONE DI INCARICHI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CAPITOLATI TECNICI	7
ART. 9 – PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE	7
ART. 10 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL REGOLAMENTO	7
ART. 11 - RINVIO	
ART. 12 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	8
RIFERIMENTI NORMATIVI	9



# Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Codice: **RG** 

Revisione n.: 1

Data Rev.:

pag. 4 di 9

#### Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento definisce i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e per l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici, in modo da assicurare la terzietà dei valutatori e un iter procedurale chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia, responsabilità, autonomia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

### Art. 2 - Campo di applicazione

Il regolamento si applica agli appalti e concessioni di lavori pubblici, di servizi e di forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice: in tal caso la valutazione dell'offerta è demandata ad una commissione giudicatrice che opera ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (pubblicato nella G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) e sue successive modificazioni.

Si applica, per la parte relativa agli incarichi di predisposizione dei capitolati tecnici, agli appalti e concessioni di lavori pubblici, di servizi e di forniture, nelle procedure ad evidenza pubblica che richiedano particolari competenze tecniche per la definizione delle specifiche del bene/servizio/lavoro oggetto di gara.

### Art. 3 – Oggetto e definizioni

Agli effetti del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:

- Codice: il Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ed ogni sua successiva modifica
- Commissione giudicatrice o Commissione: organo collegiale previsto dall'art. 93 del Codice cui viene affidato, nelle procedure di appalti o nei contratti di concessione, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Collegio tecnico: gruppo di lavoro costituito da esperti nella materia e dotati di specifiche competenze riferite al bene/servizio/lavoro da acquisire, nominati con un apposito incarico, per la predisposizione dei capitolati tecnici contenenti le specifiche del bene/servizio/lavoro oggetto di acquisizione.
- Soggetto tecnico: esperto nella materia dotato di specifiche competenze riferite al bene/servizio/lavoro da acquisire, nominato con un apposito incarico, per la predisposizione dei capitolati tecnici contenenti le specifiche del bene/servizio/lavoro oggetto di acquisizione.
- RUP: responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice.

### Art. 4 – Funzioni della commissione giudicatrice e criteri per la sua composizione

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, ed è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In sede di valutazione tecnica il compito della commissione giudicatrice è quella di valutare, sia gli elementi di natura qualitativa e conseguentemente di attribuire alle singole sezioni qualitative i relativi punteggi individuati nell'ambito della documentazione di gara, che l'eventuale campionatura, se prevista.

La commissione giudicatrice su richiesta del Responsabile unico di progetto (RUP), svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La nomina della Commissione giudicatrice è effettuata dal Direttore Generale dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e su proposta del direttore della competente Unità Operativa, sentito il RUP, cui afferisce la procedura di gara.

Il RUP coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice da parte del Direttore Generale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato I.2- Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice).

La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.



# Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Codice: RG

Revisione n.: 1

Data Rev.:

pag. 5 di 9

La commissione è composta da dipendenti della stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Le nomine sono compiute secondo criteri di competenza, esperienza e rotazione.

L'esperienza è valutata in relazione allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, tenendo conto dei seguenti elementi:

- competenza ed esperienza in aree omogenee al settore cui si riferisce l'appalto;
- titolo di studio e/o professionali;
- pregresso svolgimento di funzioni di commissario o segretario nelle procedure di gara in materia di appalti pubblici;
- non aver svolto l'incarico precedente per l'affidamento del contratto.

La nomina avviene con provvedimento del Direttore Generale, nell'ambito del quale vengono individuati:

- il Presidente, individuato di norma tra il personale dirigente ovvero tra personale titolare di incarico di funzione, svolge attività di coordinamento relativamente alle operazioni svolte nell'ambito delle sedute riservate di valutazione della documentazione tecnica ed eventuale campionatura e della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche (calendario dei lavori, prove della campionatura, ecc....);
- i componenti diversi dal presidente sono individuati tra il personale dirigente ed il personale del comparto (di categoria non inferiore alla C).

Con il richiamato provvedimento possono, altresì, essere designati:

- il segretario, che viene individuato tra le risorse lavorative in servizio presso la Unità Operativa che gestisce le attività di gara. Questi non assume il ruolo di componente della Commissione giudicatrice in quanto privo del diritto di giudizio e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione;
- i membri supplenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del Codice, che hanno la funzione istituzionale di sostituire i membri effettivi in caso di impedimenti soggettivi di questi ultimi (da valutare in relazione ai singoli casi) che possano impedire o ritardare lo svolgimento delle operazioni della Commissione giudicatrice con continuità e tempestività.

A comprova della specifica esperienza e competenza, all'atto di accettazione della nomina deve essere allegato il curriculum vitae del componente la commissione giudicatrice che viene pubblicato, con il provvedimento di nomina, sul sito web istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente", nonché sulla piattaforma di approvvigionamento digitale nella sezione della gara.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione o sia disposta la nomina di commissione giudicatrice in diversa composizione dall'Autorità giudiziaria.

#### Art. 5 – Incompatibilità e astensione

I componenti delle Commissioni giudicatrici, oltre che essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare, non devono trovarsi in situazioni che costituiscono causa di incompatibilità e di astensione ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 93, commi 5 del Codice:



# Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Codice: RG

Revisione n.: 1

Data Rev.:

pag. 6 di 9

#### In particolare:

- coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Codice penale;
- coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Al fine di procedere con l'accettazione dell'incarico, il RUP o il segretario mette a disposizione dei commissari l'elenco dei nominativi delle ditte partecipanti per consentire fin da subito la valutazione dell'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico stesso.

A tal fine si acquisisce da parte dei commissari una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, resa ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, relativa all'accettazione dell'incarico e all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interesse.

Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità di un commissario dopo l'avvenuto espletamento di alcune attività da parte della Commissione di gara, si procederà alla sua sostituzione.

### Art. 6 - Obblighi dei commissari

I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente e del Codice Aziendale di comportamento attualmente vigente (deliberazione n. 2338 del 28.12.2023) e successive revisioni, mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

La Commissione potrà essere riconvocata a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Azienda (al RUP, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ecc.)

La presenza di tutti i componenti è richiesta per le sole attività valutative e non per quelle preparatorie e strumentali.

#### Art. 7 - Tempi

Le attività delle Commissioni giudicatrici dovranno essere espletate rispettando la seguente tempistica, compatibile con quella prevista all'art. 17, comma 3 del Codice.

Il RUP assegna alla Commissione giudicatrice un termine massimo per la conclusione delle operazioni di gara non superiore a tre mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di nomina. Tale termine è prorogabile di ulteriori due mesi, esclusivamente a fronte di una motivata relazione del Presidente della Commissione (ad esempio quando l'importo a base d'asta è di rilevanza comunitaria o il numero delle offerte pervenute è molto elevato ecc.).

In caso di superamento ingiustificato dei predetti termini troverà applicazione l'art. 17, comma 9 del vigente Codice di Comportamento (deliberazione n. 2338 del 28.12.2023) e successive revisioni, inoltre il RUP effettuerà le stesse comunicazioni previste dal comma che segue per il caso di assenza.

Qualora il Presidente e/o un componente della commissione reiteri la propria assenza ingiustificata per tre volte nel corso della procedura, lo stesso sarà sostituito e il fatto dovrà essere comunicato, dal RUP, al titolare dell'azione disciplinare per le valutazioni di relativa competenza ed al valutatore di l<sup>a</sup> istanza affinché ne tenga conto nella redazione di valutazione annuale, nonché agli uffici Gestione del Personale che avranno cura di inserire la nota stessa nel relativo fascicolo.



# Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Codice: RG

Revisione n.: 1

Data Rev.:

pag. 7 di 9

Nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento (es. malattia), documentalmente provato, si procederà alla sostituzione del componente interessato senza ulteriori provvedimenti.

La partecipazione alle Commissioni costituisce obbligo di servizio al pari dell'ordinaria attività istituzionale.

Il Presidente ed i componenti sono tenuti - anche al fine di evitare ritardi nella procedura - a prestare la propria attività anche oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto; in tale ultima ipotesi al personale del comparto spetta il compenso per le ore di straordinario, ove non destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 riferiti alla procedura di che trattasi.

### Art. 8 – Attribuzione di incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

In vista dell'indizione della gara, il Direttore Generale, su proposta del direttore dell'Unità Operativa cui afferisce la procedura ad evidenza pubblica, attribuisce con proprio atto a uno (soggetto tecnico) o più dipendenti (collegio tecnico), esperti nella materia e dotati di specifiche competenze riferite al bene/servizio/lavoro da acquisire, un apposito incarico di predisposizione del capitolato tecnico contenente le specifiche del bene/servizio/lavoro oggetto di gara.

Nelle procedure afferenti ad appalti e concessioni di lavori pubblici, di servizi e di forniture da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice, rientrano tra le attività del soggetto tecnico o collegio tecnico anche quelle relative alla determinazione dei criteri di valutazione.

I dipendenti incaricati sono individuati tra il personale dirigente ed il personale del comparto (di categoria non inferiore alla C).

Nell'atto di attribuzione dell'incarico viene fissato, in relazione alla complessità dell'acquisizione e con il supporto delle succitate Unite Operative, un termine congruo per la ultimazione dei lavori.

Detto termine non potrà essere superiore a quattro (4) mesi eccezionalmente prorogabili di ulteriori (due) 2 mesi, esclusivamente a fronte di oggettivi impedimenti indicati in una motivata relazione, che dovrà essere trasmessa, alla Direzione Generale e al responsabile dell'Unità Operativa che gestisce la gara, fermo restando che, in caso di ingiustificato superamento del predetto termine troverà applicazione l'art. 17, comma 9 del vigente Codice di Comportamento (deliberazione n. 2338 del 28.12.2023) e successive revisioni.

In caso di ritardo causato da un grave ed oggettivo impedimento (es. malattia), documentalmente provato, si procederà alla sostituzione del soggetto interessato senza ulteriori provvedimenti.

Il capitolato deve essere rimesso alla Direzione Generale entro il termine fissato nell'atto di conferimento dell'incarico; a tal fine l'espletamento dell'incarico in argomento costituisce obbligo di servizio al pari dell'ordinaria attività istituzionale.

I soggetti incaricati sono tenuti a prestare la propria attività anche oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto; in tale ultima ipotesi al personale del comparto spetta il compenso per le ore di straordinario, ove non destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 riferiti alla procedura di che trattasi.

I soggetti incaricati devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza, autonomia e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e del Codice Aziendale di comportamento (deliberazione n. 2338 del 28.12.2023) e successive revisioni, prevedendo specifiche tecniche che garantiscano la più ampia partecipazione degli operatori economici, nel rispetto del principio di concorrenza e di massima partecipazione delle imprese.

### Art. 9 – Presa visione del regolamento e del codice di comportamento aziendale

I provvedimenti di nomina della commissione giudicatrice e di incarico per la predisposizione del capitolato tecnico dovranno contenere l'invito a prendere visione del presente regolamento e del Codice di comportamento aziendale pubblicati sul sito Web dell'Azienda USL di Teramo.

#### Art. 10 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del regolamento

La violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.



# Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Codice: RG

Revisione n.: 1

Data Rev.:

pag. 8 di 9

Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nello stesso dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Azienda USL.

#### Art. 11 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

### Art. 12 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web aziendale.

Il presente regolamento è direttamente applicabile in tutte le sue disposizioni nessuna esclusa.

Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni aziendali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento, nonché il regolamento adottato con deliberazione n. 965 del 17.07.2015.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento dovranno intendersi automaticamente sostituite o disapplicate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge.



# Regolamento concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici

Codice: RG

Revisione n.: 1

Data Rev.:

pag. 9 di 9

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Codice di comportamento aziendale vigente (deliberazione n. 2338 del 28.12.2023) e successive revisioni;
- D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo".
- Regolamento aziendale sul "Decentramento dei funzioni, compiti e responsabilità", approvato con deliberazione 16 maggio 2012, n. 404.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa statale e regionale di riferimento.